

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE TRA I COMUNI DI VILLAR PELLICE, SCARMAGNO, RORA', MASSELLO E PARELLA

L'anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno _____ del mese di _____, tra il Comune di VILLAR PELLICE, legalmente rappresentato dal Sindaco Luca Bonjour, il Comune di Scarmagno, legalmente rappresentato dal Sindaco Adriano Grassino, il Comune di RORA', legalmente rappresentato dalla Sindaca Claudia Bertinat, il Comune di Massello, legalmente rappresentato dal Sindaco Enrico Boetto, ed il Comune di PARELLA, legalmente rappresentato dal Sindaco Roberto Balma, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

- a) che l'art.30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- b) che l'art.98, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 e l'art.10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, prevedono la possibilità per i comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segretario comunale;
- c) che i comuni di Villar Pellice, Scarmagno, Rorà, Massello e Porte, i quali sono ricompresi tutti nella Sezione Regionale del Piemonte dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, intendono dar luogo ad una convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni del segretario comunale;
- d) che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata:
 - con deliberazione n. _____ assunta dal Consiglio Comunale di Villar Pellice in data _____ ;
 - con deliberazione n. _____ assunta dal Consiglio Comunale di Scarmagno in data _____ ;
 - con deliberazione n. _____ assunta dal Consiglio Comunale di Rorà in data _____ ;
 - con deliberazione n. _____ assunta dal Consiglio Comunale di Massello in data _____ ;
 - con deliberazione n. _____ assunta dal Consiglio Comunale di Parella in data _____ ;

⇒ tutte esecutive ed allegate alla presente sotto le lettere A), B), C), D) ed E);

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto.

1. I Comuni di VILLAR PELLICE, SCARMAGNO, RORA', MASSELLO E PARELLA convenzionano con il presente atto, a norma dell'art. 98 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art.10 del D.P.R. n.465/97, l'ufficio di segretario comunale dei rispettivi enti, alle condizioni previste nel presente accordo.
2. Oggetto della convenzione è, quindi, la conduzione in forma associata del relativo ufficio e, cioè, servirsi delle prestazioni professionali di un solo segretario comunale che è individuato con le modalità di cui al successivo articolo 7.

Articolo 2. Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale nominato per l'espletamento dell'ufficio associato di segreteria esercita, in conformità a quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e delle disposizioni normative che dovessero subentrare nel corso di vigenza della presente convenzione, le funzioni previste

dalla legge, dagli statuti, dai regolamenti, dai contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro ed ogni altra funzione conferitagli dai sindaci dei comuni convenzionati in aderenza con le suddette disposizioni.

2. Il segretario della sede di segreteria convenzionata dipende, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei tre sindaci a seconda dei comuni interessati agli affari trattati.
4. La graduazione della retribuzione di posizione di cui all'art. 60 del CCNL 16/07/2024 è effettuata dal sindaco del comune capofila previa acquisizione dei dati necessari da parte degli altri enti aderenti alla convenzione.
5. La retribuzione di risultato è attribuita al segretario comunale sulla base di autonome valutazioni rispettivamente effettuate da parte dai sindaci di ciascun Comune. L'importo determinato in forza delle valutazioni grava sui rispettivi comuni nelle medesime percentuali di riconoscimento dell'indennità effettuata dagli stessi.

Articolo 3. Svolgimento delle prestazioni

1. Il segretario titolare dell'ufficio ripartisce le proprie prestazioni lavorative secondo le esigenze di ciascuna Amministrazione ed in accordo con le direttive concordate con Sindaci degli enti aderenti. Fatte salve specifiche esigenze, il segretario ripartirà le proprie prestazioni lavorative in modo da assicurare la sua presenza:
 - presso il Comune di Villar Pellice, capo convenzione, per 6 ore settimanali;
 - presso il Comune di Scarmagno, per 14 ore settimanali;
 - presso il Comune di Rorà, per 6 ore settimanali.
 - presso il Comune di Massello, per 4 ore settimanali.
 - presso il Comune di Parella, per 6 ore settimanali.
2. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra gli enti aderenti alla convenzione, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato nello stesso modo per necessità di servizio.

Art. 4. Sostituzione del segretario assente od impedito

1. In caso di assenza dal servizio, o impedimento all'esercizio delle funzioni, del segretario titolare della sede convenzionata, il Comune capofila, sentite le altre Amministrazioni, provvederà a nominare il sostituto, nelle forme consentite dalla legge, ed a darne tempestiva comunicazione all'Organo di Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Art. 5. Classe della convenzione

La presente convenzione è classificata in classe IV (popolazione compresa sino a 3.000 abitanti), essendo la popolazione dei Comuni convenzionati pari rispettivamente (al 01/01/2025) a:

- a) 1056 abitanti, per il Comune di Villar Pellice;
- b) 797 abitanti per il Comune di Scarmagno;
- c) 221 abitanti, per il Comune di Rorà;
- d) 57 abitanti, per il Comune di Massello.
- e) 414 abitanti, per il Comune di Parella.

Articolo 6. Durata – Scioglimento - Recesso.

1. La presente convenzione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
2. Ciascuno dei comuni può recedere anticipatamente, mediante apposita deliberazione consiliare, che deve essere trasmessa agli altri enti. In tal caso il recesso ha effetto trenta giorni dopo il ricevimento da parte degli altri enti dell'atto suddetto, o in una data successiva indicata nell'atto di recesso o, se successive a queste, dalla data in cui la Sezione Regionale dell'Albo prende atto dello scioglimento della convenzione stessa.
3. È altresì possibile lo scioglimento consensuale espresso con deliberazione consiliare da parte di tutti gli enti; in tal caso lo scioglimento ha luogo dalla data stabilita in accordo tra gli

stessi o, se successiva, dalla data in cui la Sezione Regionale dell'Albo prende atto dello scioglimento della convenzione stessa.

4. In caso di scioglimento anticipato della convenzione per qualsiasi causa, ed anche a seguito di recesso unilaterale da parte di uno dei comuni convenzionati, il segretario resta titolare del Comune capo convenzione.
5. Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento anticipato della stessa, nonché al recesso unilaterale, sono comunicati alla Sezione Regionale dell'Albo per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 7. Comune Capo Convenzione - compiti

1. Nel rispetto dell'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020, il ruolo di Comune capo convenzione è assunto dal Comune di Villar Pellice¹. La sede dell'ufficio convenzionato viene fissata presso il Comune capo-convenzione.
2. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, è gestito dal Sindaco del Comune capo convenzione, con l'emissione di atti/provvedimenti, ove necessari, di concerto con i sindaci dei Comuni parte della convenzione².
3. Il Sindaco del Comune capo convenzione è competente per gli atti inerenti:
 - a. la nomina, la conferma e la revoca del segretario comunale, come meglio precisato ai successivi artt. 8 e 9;
 - b. la richiesta all'Agenzia del segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo del titolare;
 - c. l'autorizzazione al segretario comunale titolare dell'ufficio, per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività extracurricolari.

Articolo 8. Scelta del segretario comunale.

1. Il titolare della segreteria comunale convenzionata è scelto con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei segretari comunali.
2. La nomina e la conferma sono effettuate, all'inizio del proprio mandato, dal sindaco del Comune capo convenzione, acquisito il parere favorevole vincolante dei sindaci dei Comuni parte della convenzione. Nel caso in cui il sindaco neoeletto di uno dei Comuni parte della convenzione diversi dal capofila voglia avvalersi della facoltà di scegliere un segretario comunale diverso da quello in servizio al momento della sua elezione o non concordi con il sindaco del Comune capo convenzione sulla scelta o la conferma del segretario, deve promuovere il recesso unilaterale dal corrente atto con le modalità indicate all'art. 6, secondo comma, della presente convenzione.
3. Le parti danno atto che l'entrata in vigore della presente convenzione non comporta la modifica del segretario comunale eventualmente a tale data titolare dell'ufficio.

Articolo 9. Revoca.

1. La revoca del segretario titolare dell'ufficio può avvenire nei modi e con le forme di cui all'art.100 del d.lgs. n.267/2000, art.15, comma 5, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, e art. 103 del CCNL 17 dicembre 2020, con l'intesa che l'atto è assunto dal sindaco del Comune capo convenzione, su parere vincolante dei sindaci dei Comuni parte della convenzione, e che la deliberazione ivi prevista deve essere assunta dalla giunta comunale di tutti i comuni convenzionati.

Articolo 10. Rapporti finanziari.

¹ DM 21.10.2020 art. 2 comma 2 “*La nomina del segretario è disposta dal sindaco del comune, o dal presidente della provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila.*”

² DM 21.10.2020 art. 3 comma 2 “*2. Gli istituti giuridici ed economici connessi allo svolgimento del rapporto di servizio del segretario titolare di sede convenzionata sono applicati dall'ente capofila. La convenzione disciplina anche le modalità di riparto tra gli enti dell'onere per il trattamento economico del segretario titolare della sede convenzionata*”

1. A mero titolo esemplificativo e non avente alcun carattere di esaustività, le parti danno atto che le spese relative all'attuazione della presente convenzione sono costituite da tutte le voci retributive spettanti al segretario ai sensi della legge e dei CCNL (compreso il cd galleggiamento), dal rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata, in conformità a quanto stabilito nell'art. 62 del CCNL 16/07/2024, dalle spese per il servizio mensa, dai rispettivi oneri riflessi, dalle eventuali indennità aggiuntive spettanti allo stesso in forza di provvedimenti adottati da parte di uno o da tutti i comuni convenzionati, dalle retribuzioni spettanti ai segretari comunali incaricati della sostituzione del titolare dell'ufficio e, più in generale, da ogni onere connesso allo svolgimento delle prestazioni di segretario comunale a beneficio dei comuni convenzionati.
2. Gli eventuali diritti di segreteria spettanti al segretario per i contratti rispettivamente rogati presso ciascuno dei comuni convenzionati e, comunque, ogni altro onere strettamente legato a prestazioni effettuate dal segretario comunale ad esclusivo interesse di uno dei comuni convenzionati, sono esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate e non sono pertanto soggetti a riparto.
3. Tutti i compensi comunque spettanti al segretario comunale sono erogati dal Comune capo convenzione, con l'eccezione delle somme dovute al segretario a titolo di diritti di segreteria incassate per l'attività di rogito assicurata nell'interesse di un altro Ente parte della convenzione, che sono da questi ultimi direttamente versate al segretario comunale.
4. Fatto salvo quanto indicato al comma 2 del presente articolo, i comuni convenzionati ripartiscono tra di essi tutte le spese di cui alla presente convenzione in misura proporzionale alla suddivisione oraria di cui all'art.3, che qui si intende richiamata.
5. Il Comune capo convenzione cura annualmente la redazione del riparto delle spese del servizio convenzionato e lo trasmette ai Comuni parte della convenzione entro il 31 marzo dell'anno solare successivo a quello cui il riparto è riferito. I Comuni diversi dal capofila provvedono al rimborso delle quote a loro rispettivo carico, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.
6. Il Comune capo convenzione può chiedere ai Comuni parte della convenzione entro il 30 giugno di ogni anno l'erogazione di un acconto sulle spese in misura non superiore al 70 % del totale delle spese sostenute l'anno solare precedente.
7. I reclami contro il riparto delle spese per il servizio convenzionato sono presentati dai Comuni parte della convenzione al Comune capo convenzione entro 30 giorni successivi alla ricezione del riparto da parte del Comune di capo convenzione.

Articolo 10. Consultazioni.

1. Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi sindaci che opereranno d'accordo col segretario comunale al fine di garantire il migliore funzionamento dell'ufficio convenzionato.

Articolo 11. Clausole finali.

1. Eventuali modifiche della presente convenzione dovranno essere deliberate da parte dei consigli comunali di tutti i comuni convenzionati.
2. Copia della presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione assunte da parte dei rispettivi consigli comunali e dalle relative certificazioni anagrafiche, è inviata, a norma dell'art.10, comma 2, del D.P.R. n.465/97 e dell'art. 2, comma 2 del DM 21.10.2020, alla competente sezione regionale dell'Albo.
3. Eventuali disposizioni normative o contrattuali riguardanti lo *status* o le funzioni del segretario comunale trovano diretta applicazione senza che vi sia necessità di modificare la presente convenzione a meno che non si renda necessario disciplinare diversamente alcuni degli istituti in essa regolamentati.
4. Per tutto quanto non espressamente stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

IL SINDACO DEL COMUNE DI VILLAR PELLICE

.....

IL SINDACO DEL COMUNE DI SCARMAGNO

.....

IL SINDACO DEL COMUNE DI RORA'

.....

IL SINDACO DEL COMUNE DI MASSELLO

.....

IL SINDACO DEL COMUNE DI PARELLA

.....